

## Indicazioni per la riduzione di alcune tipologie di Scia per attività alimentari e snellire gli adempimenti burocratici per i cittadini. **Versione con rettifiche**

È noto che la notifica sanitaria per le attività alimentari prevista dal Reg. CE 852/2004, con le modalità definite dalla DPGR Toscana 40/R72006, modificato dalla DPGR Toscana 41/R/2008 ha, come scopo prioritario, quello di informare l' Autorità Competente per la Sicurezza Alimentare (in Italia i Servizi igienisti e veterinari delle ASL); in tal modo si monitora l'esistenza di attività alimentari nel territorio di propria competenza e queste informazioni sono poi la base per poter effettuare i Controlli Ufficiali;

la normativa europea (art. 3 comma 1 del Reg. CE 882/2004) stabilisce che tali Controlli devono essere fatti sulla base di una valutazione dei potenziali rischi per la salute dei consumatori; anche la periodicità dei controlli deve essere programmata in base al rischio delle varie tipologie di attività; tanto per fare un esempio, un ristorante, dal punto di vista della Sicurezza alimentare, presenta maggior rischio rispetto ad un ortolano;

in linea generale, pertanto, si stabiliscono delle priorità nell'effettuazione periodica dei Controlli.

In considerazione di quanto sopradetto, ed alla luce delle varie norme nazionali che indicano come attività prioritaria della Pubblica Amministrazione la semplificazione degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, con la presente si definisce la non obbligatorietà della presentazione delle notifiche per tutta una serie di attività alimentari in cui il rischio sanitario è irrilevante e che, in base a quanto più sopra detto, non vengono sottoposte a vigilanza anche perché l'attuazione di un controllo non avrebbe una reale influenza nell'aumentare la sicurezza alimentare.

Si elencano a titolo esemplificativo, una serie di attività per le quali si dà l'indicazione del non obbligo di presentazione della la notifica *sanitaria* (Scia).

#### Manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste paesane ecc.)

- attività di sola vendita di alimenti e bevande, o di sola somministrazione di alimenti e bevande;
- manifestazioni in cui la preparazione di alimenti avviene in strutture fisse, per le quali si è già adempiuto agli obblighi di notifica;
- manifestazioni con produzione di alimenti molto semplici (es. caldarroste, prodotti con farina di castagne, bruschette, alimenti fritti) che si svolgono in un arco di tempo limitato, per esempio in una giornata o addirittura nell' arco di un pomeriggio.

La notifica è richiesta invece per le manifestazioni temporanee di durata maggiore, quando vengono allestite strutture dove si effettua la produzione di alimenti più elaborati.

#### Attività non temporanee

Non necessita l'aggiornamento della notifica quando nella struttura vengono apportate **variazioni non significative** dell'attività svolta, delle strutture e del ciclo produttivo:

- rifacimento dell'arredo, o il rinnovo di alcune attrezzature nella cucina, lo spostamento di frigoriferi o altre attrezzature;
- installazione di frigoriferi per bevande confezionate in attività di pizzeria a taglio, kebab e simili;
- qualsiasi evento in spazi all'aperto od al chiuso con somministrazione di alimenti da parte di una ditta di catering registrata;
- limitata vendita e/o somministrazione di alimenti o bevande semplici in attività commerciali con prevalenza del settore non alimentare, per esempio la fornitura di infusi/caffè/bevande all'interno di un negozio di abbigliamento, l'installazione di distributori di lattine, a livello per esempio di un distributore di carburante;
- aggiunta di attività di produzione di alimenti semplici, in attività notificate dove già si effettua una produzione di altri alimenti (es. aggiunta di forno per la doratura delle baguette in negozio di generi alimentari con produzione di prodotti di gastronomia);
- assaggi o degustazioni abbinati a una vendita (es. stand interni a supermercati, enoteche)
- aggiunta di produzioni alla stessa tipologia già notificata (es. produzione polli arrosto in gastronomia, crepes in gelateria, salse pronte al consumo in laboratori di pasta fresca, pizze e sandwich in pasticceria);
- utilizzo, o sostituzione di un automezzo in impresa già registrata per l'attività di trasporto di alimenti;
- utilizzo, sostituzione di automezzo per il trasporto di alimenti a servizio di impresa notificata che effettua produzione di alimenti, es. furgone del fornaio, del pasticciere, del ristoratore ecc.
- interventi migliorativi che non incidono sul processo produttivo (es. aggiunta o ristrutturazione di un servizio igienico, modesti ampliamenti delle superfici utilizzate).

Come già definito dal Reg. CE 852/04 non hanno obbligo di notifica i produttori primari (allevatori e coltivatori) che vendono piccole quantità di prodotti primari al consumatore finale (ortaggi, frutta, uova).

Di converso, ai sensi delle Delibere Regionali sopracitate (Art. 13) è necessario l'aggiornamento della registrazione in caso di **variazione significativa** dell'attività, delle strutture e del ciclo produttivo.

La significatività della variazione deve avere un'attinenza con la Sicurezza Alimentare.

È anche opportuno che venga aggiornata la registrazione in caso di aumento significativo della superficie dei locali dove l'attività viene svolta.

Il cambio della sede operativa dell'attività richiede ovviamente una nuova notifica.

Naturalmente anche le attività sopraelencate, per le quali la presentazione della notifica è un'adempimento burocratico inutile, devono rispettare le elementari norme igieniche nella preparazione e conservazione degli alimenti.